SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 203

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 31 agosto 2012

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Ministero della salute

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2012, n. **151**.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;

Vista la raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998;

Visto l'articolo 74 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto l'articolo 58 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto l'articolo 17, comma 4-*ter*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 12 gennaio 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 2012;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica dopo la parola: «Strutture» è inserita una virgola e la parola: «contrassegno»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito contrassegno invalidi denominato: "contrassegno di parcheggio per disabili" conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura V.4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di: "simbolo di accessibilità" di cui alla figura V.5.»;

c) al comma 3:

1) le parole: «dall'ufficio medico-legale dell'Unità Sanitaria Locale» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale»;

2) dopo le parole: «capacità di deambulazione» sono inserite le seguenti: «impedita o»;

3) gli ultimi due periodi sono soppressi;

d) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Trascorso tale periodo è consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio.»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II 79/a). Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili". Il comune può inoltre stabilire, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e prevedere, altresì, la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.»;

f) al comma 6, le parole: «Ministro dei lavori pubblici sentito il Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro della salute».

Art. 2.

Modifiche ai Titoli II e V del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. Al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, gli allegati sono modificati come segue:

I) La Figura II. 79/a è sostituita dalla seguente:

“

Figura II 79/a Art. 120

SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARI CATEGORIE

Sosta consentita ai veicoli al servizio di persone invalide munite dell'apposito contrassegno.”

II) La Figura II. 130 è sostituita dalla seguente:

“

Figura II 130 Art. 125

INVALIDO ”

III) La Figura II. 320 è sostituita dalla seguente:

"

Figura II 320 Art. 135

AREA PEDONALE
Indica l'inizio di un'area interdetta alla circolazione dei veicoli.
In un pannello integrativo possono essere indicate particolari limitazioni, deroghe ed eccezioni.
Il disco inserito in questo cartello deve avere diametro di 30 cm per il lato da 60 cm e diametro di 50 cm per il lato da 90 cm."

IV) La Figura II. 322/a è sostituita dalla seguente:

"

Figura II 322/a Art. 135

ZONA A TRAFFICO LIMITATO

Indica l'inizio dell'area in cui l'accesso e la circolazione sono limitati nel tempo e/o a particolari categorie di veicoli. Limitazioni, deroghe ed eccezioni devono essere indicate in un pannello integrativo. Il disco inserito in questo cartello deve avere diametro di 30 cm per il lato da 60 cm e diametro di 50 cm per il lato da 90 cm."

V) La Figura II. 445/a è sostituita dalla seguente:

"

Figura II 445/a Art.149

DELIMITAZIONE DEGLI STALLI DI SOSTA RISERVATI AGLI INVALIDI

(dimensioni in centimetri)

Caratteristiche e dimensioni minime di uno stallo di sosta riservato agli invalidi con uno spazio libero laterale (sinistro o destro) necessario alla completa apertura della portiera anteriore e alla manovra di entrata e di uscita della persona con limitazione di movimento. P=pendenza"

VI) La Figura II. 445/b è sostituita dalla seguente:

“

230
200
140
200
P= 8 ÷ 10%
≥ 600
500
≥ 150

Figura II 445/b Art.149

DELIMITAZIONE DEGLI STALLI DI SOSTA RISERVATI AGLI INVALIDI
(dimensioni in centimetri)
Schema indicativo di impianto di parcheggio a pettine con 2 posti auto abbinati, riservati ai veicoli degli invalidi muniti di contrassegno.
Uno schema analogo può essere utilizzato anche per parcheggi a spina.
P = pendenza ”

VII) La Figura II. 445/c è sostituita dalla seguente:

“

Figura II 445/c Art.149

STRISCE DI DELIMITAZIONE DEGLI STALLI DI SOSTA RISERVATI AGLI INVALIDI
(dimensioni in centimetri)
Lo stallo è contrassegnato anche dal segnale verticale di Fig. II 79/a, dal simbolo orizzontale specifico Fig. II 130 e da una zebratura in corrispondenza dello scivolo.”

2. Al Titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, gli allegati sono modificati come segue:

I) La Figura V. 4 è sostituita dalla seguente:

“

Figura V 4 art. 381

CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI

(dimensioni in millimetri)

Facsimile del contrassegno da esporre sui veicoli a servizio di persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. (Il contrassegno è plastificato, tranne la parte prevista per la firma del titolare. Nello spazio riservato all'eventuale vignetta olografica anticontraffazione può essere inserito anche un microchip elettronico di raccolta ed eventualmente comunicazione dati).”

II) La Figura V. 5 è sostituita dalla seguente:

“

Figura V 5 Art. 381

SIMBOLO DI ACCESSIBILITA'
(dimensioni in millimetri)
Simbolo internazionale dell'accessibilità. Localizza percorsi o attrezzature costruiti nel rispetto della vigente normativa sulla eliminazione delle barriere architettoniche.”

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

1. La sostituzione del «contrassegno invalidi» con il nuovo «contrassegno di parcheggio per disabili», conforme al modello previsto dalla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998, deve avvenire entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo che le amministrazioni comunali non decidano tempi più contenuti. I Comuni garantiscono, comunque, in tale periodo il rinnovo dei «contrassegni invalidi» già rilasciati con il nuovo «contrassegno di parcheggio per disabili».

2. Nel periodo transitorio di tre anni di cui al comma 1 conservano la loro validità le autorizzazioni e i corrispondenti «contrassegni invalidi» già rilasciati.

3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la segnaletica stradale oggetto degli adempimenti di cui all'articolo 2 deve essere adattata alle intervenute modifiche. In caso di sostituzione i nuovi segnali e il simbolo di accessibilità devono essere conformi alle norme del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PASSERA, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2012

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 10, foglio n. 158

NOTE

AVVERTENZE:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE)

Note alle premesse:

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:

«2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme del regolamento per l'esecuzione del presente codice alle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in materia. Analogamente il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme regolamentari relative alle segnalazioni di cui all'art. 44.».

Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 recante: Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 settembre 1996, n. 227, S.O;

La raccomandazione n. 98/76/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998, recante: Raccomandazione del Consiglio su un contrassegno di parcheggio per disabili, è pubblicata nella G.U.C.E. 12 giugno 1998, n. L 167.

— Si riporta il testo dell'art. 74 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

«Art. 74. Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici.

1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di diciture dalle quali può essere individuata la persona fisica interessata.

2. Per fini di cui al comma 1, le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o di necessità di accertamento.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro documento.

4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato continuano, altresì, ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.».

— Si riporta il testo dell'art. 58 della legge 29 luglio 2010, n. 120:

«Art. 58. (Modifiche all'art. 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente contrassegni su veicoli a servizio di persone invalide)

1. All'art. 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno» sono sostituite dalle seguenti: «di diciture dalle quali può essere individuata la persona fisica interessata»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per fini di cui al comma 1, le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o di necessità di accertamento».".

Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante: Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1992, n. 303, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«Art. 17. Regolamenti.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (abrogata)

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 381 del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal presente decreto:

«Art. 381. (Art. 188 Cod. Str.) Strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone invalide.

1. Ai fini di cui all'art. 188, comma 1, del codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide.

2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito contrassegno invalidi denominato: "contrassegno per parcheggio per disabili" conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura V.4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di "simbolo di accessibilità" di cui alla figura V.5.

3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata *dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale* di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione *impedita o* sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

4 . Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. Anche le autorizzazioni temporanee possono essere rinnovate così come previsto dal comma 3. *Trascorso tale periodo è consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio.*

5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig.II. 79/a). Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili". Il comune può inoltre stabilire, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'art. 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e prevedere altresì la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.

6. Gli schemi delle strutture e le modalità di segnalamento delle stesse, nonché le modalità di apposizione della segnaletica necessaria e quant'altro utile alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1, sono determinati con apposito disciplinare tecnico, approvato dal *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro della salute*.

12G0172

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 luglio 2012.

Applicazione dell'inversione contabile alle prestazioni edili rese nell'ambito dell'Expo Milano 2015.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che disciplina le ipotesi in cui il debitore dell'imposta è individuato nel soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le operazioni;

Visto l'articolo 17, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il quale è stabilito che le disposizioni di cui al quinto comma del medesimo articolo 17 si applicano anche alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, in base alla direttiva n. 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006;

Visto l'articolo 1, n. 7), della direttiva n. 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, che modifica l'articolo 21, paragrafo 2, nella versione figurante nell'articolo 28-*octies*, della direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, poi trasfuso nell'articolo 199 della direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, che attribuisce agli Stati membri la possibilità, per le tipologie di operazioni ivi elencate, di individuare il debitore d'imposta nel soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le operazioni;

Ritenuta la necessità di individuare ulteriori operazioni per le quali risulta già possibile estendere le disposizioni di cui all'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Decreta:

Art. 1.

Applicazione dell'inversione contabile alle prestazioni edili rese nell'ambito dell'Expo Milano 2015

1. Le disposizioni di cui all'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti appaltatori nei confronti della «Arexpo S.p.A.» e della «Expo 2015 S.p.A.», rispettivamente titolare delle aree e società di gestione dell'Esposizione Universale, assegnata dal Bureau International des Expositions, che avrà luogo in Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 2015.

Art. 2.

Efficacia

1. Il presente decreto si applica a partire dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2012

Il Ministro: MONTI

12A09508

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1° giugno 2012.

Modifica del decreto 2 dicembre 2011 di delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato all'Interno prof. Saverio RUPERTO.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme sull'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'Interno;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri in data 28 novembre 2011 con il quale il dott. Carlo De Stefano, il dott. Giovanni Ferrara e il prof. Saverio Ruperto sono stati nominati Sottosegretari di Stato all'Interno;

Visto il D.M. in data 2 dicembre 2011 con il quale è stata conferita la delega ai Sottosegretari di Stato nelle materie di competenza dell'Amministrazione ed in particolare il Sottosegretario di Stato prof. Saverio Ruperto è stato delegato alla firma dei provvedimenti di attribuzione e diniego della cittadinanza italiana (artt. 5, 7 e 8, legge n. 91/92, e art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 572/1993);

Ritenuto di attribuire, con separato provvedimento, alla competenza dei Prefetti l'accoglimento dell'istanza di acquisto della cittadinanza iure matrimonii presentata dal coniuge straniero legalmente residente in Italia e la sua reiezione per motivi ostativi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 6 della legge n. 91/92, nonché di attribuire alla competenza del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'Immigrazione l'accoglimento e il diniego della medesima istanza qualora il coniuge straniero abbia la residenza all'estero;

Ritenuto, quindi, di modificare l'art. 5 comma 2 della sopra citata delega in data 2 dicembre 2011 per quanto attiene alla firma dei provvedimenti di concessione della cittadinanza iure matrimonii riservando al Sottosegretario di Stato prof. Saverio Ruperto la delega alla firma dei provvedimenti di diniego della cittadinanza italiana iure matrimonii per ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. *c)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e di accoglimento dell'istanza, ove il Consiglio di Stato ritenga che le suddette ragioni non sussistano, nonché la delega alla firma dei provvedimenti di diniego della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 572/1993;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5, comma 2, del D.M. in data 2 dicembre 2011 di delega ai Sottosegretari di Stato è sostituito come segue:

Il Sottosegretario di Stato prof. Saverio Ruperto è delegato alla firma dei seguenti provvedimenti:

diniego della cittadinanza italiana iure matrimonii per ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. *c)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e di accoglimento dell'istanza, ove il Consiglio di Stato ritenga che le suddette ragioni non sussistano;

diniego della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 572/1993;

approvazione delle nomine dei ministri di culto diversi dal cattolico (artt. 20 e 21, regio decreto n. 289/1930);

designazione dei ministri di culto abilitati all'assistenza religiosa a detenuti ed internati (art. 55, decreto del Presidente della Repubblica n. 431/1976).

2. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 1° giugno 2012

Il Ministro: CANCELLIERI

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2012
Registro n. 5, Interno, foglio n. 382

12A09505

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 agosto 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Cirstea Vasilica, coniugata Iancu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Iancu (Cirstea) Vasilica, nata a Girla - Mare (Romania) il 19 febbraio 1968, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Drobeta Turnu Severin nell'agosto del 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto che il predetto titolo professionale è stato rilasciato al nominativo Cirstea Vasilica;

Visto il certificato di matrimonio dal quale si rileva che la richiedente ha assunto il cognome Iancu;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 8 febbraio 2012 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che riunisce tutte le condizioni di formazione previste dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario citato;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Drobeta Turnu Severin nell'agosto del 2011, dalla sig.ra Cirstea Vasilica, coniugata Iancu, nata a Girla - Mare (Romania) il 19 febbraio 1968, cittadina rumena, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Cirstea Vasilica, coniugata Iancu, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 agosto 2012

Il direttore generale: BISIGNANI

12A09495

DECRETO 14 agosto 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Ifrim Cornelia Georgiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista l'istanza presentata in data 12 settembre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Mandache Cornelia Georgiana, nata a Galati (Romania) il giorno 24 luglio 1978, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Calificat nivel 3, in specializarea asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Davila» di Galati nell'anno 2004, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di infermiere;

Rilevato che il predetto titolo professionale è stato rilasciato al nominativo Ifrim Cornelia Georgiana;

Vista la dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, datata 10 agosto 2012, nella quale la richiedente dichiara che Mandache Cornelia Georgiana e Ifrim Cornelia Georgiana sono la medesima persona e che, a seguito di sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Galati (Romania), ha riassunto il cognome di nascita Ifrim;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, sono state applicate nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto l'art. 22 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

Visto il proprio decreto direttoriale datato 10 ottobre 2011, prot. DGRUPS/47047-P del giorno 11 ottobre 2011, con il quale questo Ministero ha subordinato il riconoscimento del titolo di cui trattasi al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento in area critica della durata di 1 semestre, pari a 450 ore, o al superamento di una prova attitudinale nelle seguenti materie: nursing generale e specialistico;

Vista la nota del 19 ottobre 2011 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

Vista la nota del 24 febbraio 2012, con la quale l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma ha comunicato l'esito favorevole del suddetto tirocinio;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Calificat nivel 3, in specializarea asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Davila» di Galati nell'anno 2004, dalla sig.ra Ifrim Cornelia Georgiana, nata a Galati (Romania) il giorno 24 luglio 1978, cittadina rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Ifrim Cornelia Georgiana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 agosto 2012

Il direttore generale: BISIGNANI

12A09496

DECRETO 14 agosto 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Gomes Valese Ana Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di terapista occupazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione con la quale la sig.ra Gomes Valese Ana Maria, nata a Arapiraca (Stato di Alagoas) (Brasile) il giorno 19 giugno 1982, cittadina brasiliana, chiede il riconoscimento del titolo di «Bacharel em Terapia Ocupacional» conseguito in Brasile presso la «Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas» di Maceió (Brasile), in data 8 marzo 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di «Terapista Occupazionale»;

Constatato che il predetto titolo professionale è stato rilasciato al nominativo Gomes Ana Maria;

Visto il certificato di matrimonio dal quale si rileva che la richiedente ha aggiunto al proprio il cognome Valese;

Acquisito il parere espresso dalla Conferenza di servizi prevista dall'art. 16, comma 3 del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nella seduta del giorno 14 giugno 2012;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

1. Il titolo di «Bacharel em Terapia Ocupacional» conseguito in Brasile presso la «Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas» di di Maceió (Brasile), in data 8 marzo 2006, dalla sig.ra Gomes Ana Maria, coniugata Valese, nata a Arapiraca (Stato di Alagoas) (Brasile) il giorno 19 giugno 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale sanitaria di «Terapista Occupazionale» (D.M. 136/97).

2. La sig.ra Gomes Valese Ana Maria è autorizzata ad esercitare in Italia nel rispetto delle quote d'ingresso di cui al decreto legislativo 286/98 e successive modificazioni e integrazioni la professione sanitaria di «Terapista Occupazionale» (D.M. 136/97).

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 agosto 2012

Il direttore generale: BISIGNANI

12A09497

DECRETO 14 agosto 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Milena Ciper, coniugata Stevanovic, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Milena STEVANOVIC, nata a Prijedor (Bosnia Erzegovina) il 25 gennaio 1980, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale "Visi Fizioterapeut" rilasciato in data 26 aprile 2002 dalla "Scuola Superiore di Medicina" di Preijedor (Bosnia Erzegovina), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista;

Rilevato che il predetto titolo professionale risulta rilasciato al nominativo di Milena CIPER;

Visto il certificato di matrimonio della richiedente dal quale si rileva che la stessa ha assunto il cognome STEVANOVIC;

Considerato che il titolo oggetto della domanda è identico ad altri per i quali la Conferenza dei Servizi ha riconsiderato il percorso formativo seguito nei paesi dell'area dell'Ex Yugoslavia, ritenendo non necessario il ricorso alle prove attitudinali, giudicando sufficiente il periodo di tirocinio obbligatorio previsto dalla normativa locale;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente nella Repubblica Serba con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Atteso che alla domanda possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo professionale "Visi Fizioterapeut" rilasciato in data 26 aprile 2002 dalla "Scuola Superiore di Medicina" di Preijedor (Bosnia Erzegovina) alla sig.ra Milena CIPER coniugata STEVANOVIC, nata a Prijedor (Bosnia Erzegovina) il 25 gennaio 1980, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista (D.M. 741/94).

Art. 2.

1. La sig.ra Milena CIPER coniugata STEVANOVIC è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Fisioterapista nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'articolo 3, comma 4, del D.P.R. 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 agosto 2012

Il direttore generale: BISIGNANI

12A09531

DECRETO 14 agosto 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Veronica Maria de Lujan Sosa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto in particolare l'art. 1 comma 2 del suddetto decreto legislativo 286/98 che prevede l'applicazione delle norme di cui al decreto medesimo ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea qualora si tratti di norme più favorevoli al richiedente;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Veronica Maria de Lujan SOSA, cittadina italiana,nata a Las Parejas (Argentina) il giorno 4 settembre 1982, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale "Licenciada en Kinesiologia y Fisioterapia" conseguito il 28 maggio 2008 presso la "Universidad Nacional de Cordoba" con sede a Cordoba (Argentina), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Argentina con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo "Licenciada en Kinesiologia y Fisioterapia" conseguito il 28 maggio 2008 presso la "Universidad Nacional de Cordoba" con sede a Cordoba (Argentina), dalla sig.ra Veronica Maria de Lujan SOSA, cittadina italiana, nata a Las Parejas (Argentina) il giorno 4 settembre 1982, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista ai sensi del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 agosto 2012

Il direttore generale: BISIGNANI

12A09532

DECRETO 14 agosto 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Tatiana Vieira Lopes Breijão, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tatiana VIEIRA LOPES BREIJÃO, nata a Vieiras (Brasile) il giorno 5 febbraio 1977, ha chiesto il riconoscimento del tito-

lo professionale “Fisioterapeuta” conseguito il 25 aprile 2002 presso la “Universidade Gama Filho” con sede a Rio de Janeiro (Brasile), ai fini dell’esercizio in Italia della professione di Fisioterapista;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell’art. 16 del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell’attività che detto titolo consente in Brasile con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l’ordine di servizio del Direttore Generale dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo professionale “Fisioterapeuta” conseguito il 25 aprile 2002 presso la “Universidade Gama Filho” con sede a Rio de Janeiro (Brasile), alla sig.ra Tatiana VIEIRA LOPES BREIJÃO, nata a Vieiras (Brasile) il giorno 5 febbraio 1977, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di Fisioterapista (D.M. 741/94).

Art. 2.

1. La sig.ra Tatiana VIEIRA LOPES BREIJÃO è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Fisioterapista nel rispetto delle quote d’ingresso di cui all’articolo 3, comma 4, del D.P.R. 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 agosto 2012

Il direttore generale: BISIGNANI

12A09533

DECRETO 14 agosto 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Caroline Rufatto, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l’autorizzazione all’esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Caroline RUFATTO, nata a Soledade (Brasile) il giorno 19 novembre 1978, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale “Fisioterapeuta” conseguito il 22 agosto 2003 presso la “Universidade Luterana do Brasil” con sede a Canoas (Brasile) ai fini dell’esercizio in Italia della professione di Fisioterapista;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell’art. 16 del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell’attività che detto titolo consente in Brasile con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l’ordine di servizio del Direttore Generale dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il diploma di laurea in "Fisioterapia" conseguito il 22 agosto 2003 presso la "Universidade Luterana do Brasil" con sede a Canoas (Brasile), dalla sig.ra Caroline RUFATTO, nata a Soledade (Brasile) il giorno 19 novembre 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista (D.M. 741/94).

Art. 2.

1. La sig.ra Caroline RUFATTO è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Fisioterapista nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'articolo 3, comma 4, del D.P.R. 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 agosto 2012

Il direttore generale: BISIGNANI

12A09534

DECRETO 14 agosto 2012.

Riconoscimento, al sig. Orlando Anibal Jesus Piazza, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista la domanda con la quale il sig. Orlando Anibal Jesus PIAZZA, nato a Paranà (Argentina) il giorno 15 maggio 1983, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale "Licenciada en Kinesiologia y Fisioterapia" conseguito il 7 dicembre 2005 presso la "Universidad Nacional de Cordoba" con sede a Cordoba (Argentina), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Argentina con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo "Licenciada en Kinesiologia y Fisioterapia" conseguito il 7 dicembre 2005 presso la "Universidad Nacional de Cordoba" con sede a Cordoba (Argentina), dal sig. Orlando Anibal Jesus PIAZZA, nato a Paranà (Argentina) il giorno 15 maggio 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista ai sensi del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Art. 2.

1. Il sig. Orlando Anibal Jesus PIAZZA è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Fisioterapista nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'articolo 3, comma 4, del D.P.R. 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 agosto 2012

Il direttore generale: BISIGNANI

12A09535

DECRETO 17 agosto 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Julija Plepytè, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e di medico specialista in oftalmologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

Vista l'istanza del 19/07/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Julija Plepytè nata a Alytus (Lituania) il giorno 22/11/1982, di cittadinanza lituana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Magistro kvalifikacinis laipsnis ir gydytoio kvalifikacija" rilasciato in data 28/06/2007 con il n. 0001229 dalla Kauno Medicinos Universitetas - Lituania e "Internatūros pažymėjimas medicinos gydytojo profesinè kvalifikacija" rilasciato in data 26/06/2008 con il n. IP 000813 dalla Kauno Medicinos Universitetas - Lituania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Vista la medesima istanza del 19/07/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Julija Plepytè ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Gydytojo oftalmologo" rilasciato in data 27/06/2011 con il n. RP 000067 dal Lietuvos Sveikatos Mokslu Universitetas - Lituania - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in oftalmologia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto i titoli di "Magistro kvalifikacinis laipsnis ir gydytoio kvalifikacija" rilasciato in data 28/06/2007 con il n. 0001229 dalla Kauno Medicinos Universitetas - Lituania e "Internatūros pažymėjimas medicinos gydytojo profesinè kvalifikacija" rilasciato in data 26/06/2008 con il n. IP 000813 dalla Kauno Medicinos Universitetas - Lituania - alla Sig.ra Julija Plepytè, nata a Alytus (Lituania) il giorno 22/11/1982, di cittadinanza lituana, sono riconosciuti quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

La Sig.ra Julija Plepytè è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di "Gydytojo oftalmologo" rilasciato dal Lietuvos Sveikatos Mokslu Universitetas - Lituania - in data 27/06/2011 con il n. RP 000067 alla Sig.ra Julija Plepytè, nata a Alytus (Lituania) il giorno 22/11/1982, di cittadinanza lituana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in oftalmologia.

Art. 4.

La Sig.ra Julija Plepytè, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'articolo 2, è autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in oftalmologia, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 17 agosto 2012

p. *il direttore generale:* PARISI

12A09527

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 agosto 2012.

Istituzione della Commissione di verifica, di cui all'articolo 4 del decreto 1° giugno 2012, presso la Direzione territoriale del lavoro di Isernia.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI ISERNIA

Visto il Decreto 1/06/2012, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante le modalità di attuazione del comma 14 dell'art. 24 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, e la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione dei benefici pensionistici di cui al comma 14 del medesimo articolo;

Richiamato l'art. 4 comma 6 del Decreto suddetto relativo alla costituzione di specifiche Commissioni, presso le Direzioni Territoriali del Lavoro, per l'esame delle istanze di cui ai commi 1 e 4 del medesimo articolo;

Tenuto conto che il comma 7 dell'art. 4 del decreto 1/06/2012 prevede che le commissioni di verifica siano composte da due Funzionari della Direzione Territoriale del Lavoro di cui uno con funzioni di Presidente, nonché da un Funzionario dell'INPS, designato dal Direttore Provinciale dello stesso Istituto;

Viste le designazioni pervenute dall'INPS in data 02/08/2012;

Decreta:

È istituita presso la Direzione Territoriale del lavoro di Isernia la Commissione di verifica di cui all'art. 4, commi 6 e 7 composta dai seguenti Funzionari di questa Direzione:

- Sig.ra Angela BUCCI - Presidente;
- Sig.ra Elisa RICCI - componente effettivo;
- Dott.ssa Filomena Coletta - funzionario INPS.

Isernia, 2 agosto 2012

Il direttore territoriale: FEOLA

12A09506

DECRETO 3 agosto 2012.

Nomina di un componente del Comitato provinciale Inps di Varese, in rappresentanza della UGL.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI VARESE

Visto l'art. 35 del D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto della Direzione Provinciale del Lavoro di Varese n. 2/2010 del 10 febbraio 2010 con il quale il Comitato Provinciale I.N.P.S. di Varese di cui all'art. 44 della Legge n. 88 del 9 marzo 1989 è stato ricostituito per il quadriennio 2009 - 2013;

Vista la comunicazione prevenuta dalla UGL - Unione Territoriale del Lavoro di Varese del 30.07.2012 con la quale viene comunicata la sostituzione del proprio Rappresentante Sig. Raffo Giuseppe con il Sig. D'Alessandro Giancarlo;

Ritenuto di dover procedere alla nuova nomina;

Decreta

la nomina del Sig. D'Alessandro Giancarlo in rappresentanza della UGL - Unione Territoriale del Lavoro di Varese, in seno al Comitato Provinciale I.N.P.S. di Varese.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della Giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Varese, 3 agosto 2012

Il direttore territoriale ad interim: CAMPI

12A09507

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 luglio 2012.

Definizione degli aiuti per le imbarcazioni che aderiscono alla Misura Arresto temporaneo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41 inerente il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-*bis*, 8-*quater* e 8-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima", ed in particolare l'art. 98;

Visto lo statuto della regione Sicilia, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e le relative disposizioni attuative;

Vista la legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna e le relative disposizioni attuative;

Visto il D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il Decreto ministeriale 3 agosto 2007 che ha approvato il primo Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2007-2009, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 agosto 2007, prorogato da ultimo, sino al 31 dicembre 2012, con decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,

convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 24 febbraio 2012, n. 14;

Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, ed il relativo decreto di attuazione;

Visto il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, che prevede incentivi finanziari per gli imprenditori ittici;

Visto il D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153, recante "Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima";

Visto il D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154, recante "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38";

Visto il Reg. (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP), ed in particolare l'art. 24, paragrafo I, lettera *v)* che stabilisce la possibilità di finanziare misure di aiuto all'arresto temporaneo delle attività di pesca a favore dei pescatori e dei proprietari di pescherecci, per una durata massima di "otto mesi nell'ambito dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 21, lettera *a)*, punto *iv)*, e dei piani di gestione adottati a livello nazionale nel contesto delle misure comunitarie di conservazione, qualora tali piani prevedano riduzioni graduali dello sforzo di pesca;

Visti i Piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a strascico adottati a livello nazionale, da ultimo, con decreto direttoriale del 20 maggio 2011, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al decreto direttoriale 19 maggio 2011;

Visti i Piani finanziari approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 26 giugno 2012 che hanno determinato una modifica del riparto delle risorse finanziarie tra Organismi Intermedi e Autorità di Gestione di cui all'Accordo Multiregionale approvato in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato-Regioni nella seduta del 22 febbraio 2012;

Considerato che la dotazione finanziaria complessiva, per l'attuazione delle misure dell'Asse prioritario 1 - Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria - del Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 che rientrano nella competenza dell'Autorità di Gestione, per effetto della suddetta modifica, risulta essere pari complessivamente ad Euro 218.720.169,21 di cui Euro 159.140.932,00 destinati alle Regioni dell'Obiettivo convergenza ed Euro 59.579.237,21 destinati alle Regioni dell'Obiettivo non di convergenza;

Vista la comunicazione del 12 giugno 2012 con la quale la regione Sardegna ha reso noto l'impossibilità di modificare i propri Piani finanziari e l'intendimento di corrispondere alle imprese di pesca armatrici delle imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi della regione Sardegna degli aiuti a valere su fondi regionali;

Visto il regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del Regolamento (CE) n. 1860/2004;

Visto il regolamento (CE) N. 736/2008 della Commissione del 22 luglio 2008 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca;

Visto il decreto ministeriale del 28 giugno 2012 che dispone le interruzioni temporanee obbligatorie delle attività di pesca inerenti le unità per le quali la licenza autorizza al sistema strascico e/o volante comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia per l'annualità 2012;

Ritenuto di dare attuazione all'art. 1 comma 3 del suddetto decreto del 28 giugno 2012 che rinvia ad un successivo provvedimento ministeriale la determinazione dei criteri e delle modalità di erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria ai sensi del citato provvedimento;

Ritenuto necessario, a tal fine, conformarsi alle norme di cui al citato regolamento FEP n. 1198/2006 per il cofinanziamento della Misura 1. 2 Arresto temporaneo obbligatorio dell'attività di pesca - Asse Prioritario 1 del Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006;

Acquisito il parere favorevole della Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura;

Decreta:

Art. 1.

Aiuto alle imprese di pesca

1. Per le imprese di pesca, autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema "strascico" includente le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che hanno attuato il fermo obbligatorio di cui al decreto del 28 giugno 2012 è erogato un aiuto con le modalità indicate nel presente articolo.

2. All'onere derivante dall'attuazione della misura di fermo obbligatorio di cui al comma 1, fino a concorrenza massima di Euro 22.000.000,00 (ventiduemilioni/00), si provvede con le specifiche assegnazioni dell'Asse prioritario 1 - Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria - del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006.

3. Per le imprese di pesca armatrici delle imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi della regione Sardegna che hanno effettuato il fermo obbligatorio di cui al decreto del 28 giugno 2012, si provvede fino a concorrenza massima di Euro 203.815,46 (duecentotremilaottocentoquindici/46) con le specifiche assegnazioni dell'Asse prioritario 1 - Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria - del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006.

4. Gli aiuti di cui ai commi 2 e 3 sono concessi in applicazione dell'art. 24, paragrafo I, lettera *v)* del regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca.

5. Per le imprese di pesca, autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema "volante" includente le reti da traino pelagiche a divergenti e le reti da traino pelagiche a coppia, che hanno attuato il fermo obbligatorio di cui al decreto del 28 giugno 2012 e non abilitate al sistema strascico, sono erogati degli aiuti a valere nei limiti delle risorse recate, per il corrente esercizio finanziario, dal capitolo 1482 di cui al decreto legislativo n. 226/2001, tenendo conto delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione relativo agli aiuti di Stato de minimis nel settore della pesca.

6. Gli aiuti sono corrisposti nella misura indicata nella tabella allegata al presente decreto, calcolati per il numero di giorni lavorativi di fermo effettuati nei periodi stabiliti dall'art. 2 del decreto del 28 giugno 2012.

7. Non accedono agli aiuti le imprese che abbiano sbarcato personale imbarcato nei dieci giorni precedenti l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, fatti salvi i casi di malattia, infortunio o sbarco volontario del lavoratore ovvero per motivi non imputabili al beneficiario dell'aiuto di cui al presente decreto.

8. Con decreto del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura sono stabilite le modalità attuative del presente decreto.

9. Gli eventuali aiuti concessi alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea, disposta con provvedimento regionale ai sensi dell'art. 6 del decreto del 28 giugno 2012, gravano in via esclusiva sui pertinenti fondi regionali compatibilmente con le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca, e con le prescrizioni del regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione del 22 luglio 2008.

Art. 2.

Ammortizzatori sociali in deroga

1. In relazione alla sospensione obbligatoria dell'attività di pesca non imputabile alla volontà dell'armatore, per i marittimi imbarcati sulle unità che eseguono l'interruzione temporanea di cui al decreto del 28 giugno 2012, verrà attivata presso il competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali la procedura per la erogazione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, a copertura dell'intero periodo di interruzione obbligatoria dell'attività di pesca.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2012

Il Ministro: CATANIA

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 9, foglio n. 264

ALLEGATO

Tabella 1 per la determinazione dell'aiuto

Categoria di navi per stazza (GT)	Importo giornaliero per nave (euro) escluso sabato e festivi	
	Valori * GT	+
0<10	5,2	20
10<25	4,3	30
25<50	3,2	55
50<100	2,5	90
100<250	2	140
250<500	1,5	265
500<1.500	1,1	465
1.500<2.500	0,9	765
2.500 e oltre	0,67	1.340

12A09503

DECRETO 9 agosto 2012.

Modalità attuative del decreto 13 luglio 2012, in materia di definizione degli aiuti per le imbarcazioni che aderiscono alla Misura Arresto Temporaneo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41 inerente il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-*bis*, 8-*quater* e 8-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto il D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il Decreto ministeriale 3 agosto 2007 che ha approvato il primo Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2007-2009, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 agosto 2007, prorogato da ultimo, sino al 31 dicembre 2012, con decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 24 febbraio 2012, n. 14;

Visto il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, che prevede incentivi finanziari per gli imprenditori ittici;

Visto il D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153, recante "Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima";

Visto il D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154, recante "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38";

Visto il Reg. (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP), ed in particolare l'art. 24, paragrafo I, lettera *v)* che stabilisce la possibilità di finanziare misure di aiuto all'arresto temporaneo delle attività di pesca a favore dei pescatori e dei proprietari di pescherecci, per una durata massima di "otto mesi nell'ambito dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 21, lettera *a)*, punto *iv)*, e dei piani di gestione adottati a livello nazionale nel contesto delle misure comunitarie di conservazione, qualora tali piani prevedano riduzioni graduali dello sforzo di pesca;

Visto il Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, con il quale sono state definite le modalità di applicazione del Regolamento di base, relativo al Fondo Europeo per la Pesca;

Visto il Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del Regolamento (CE) n. 1860/2004;

Visto il Programma Operativo dell'intervento comunitario del FEP per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato da ultimo con Decisione (CE) C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010, e la relativa revisione predisposta in conformità al disposto di cui all'art. 18, comma 2, del citato Regolamento (CE) n. 1198/2006 ed inviata ufficialmente alla Commissione Europea in data 5 luglio 2012;

Visti i Piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a strascico adottati a livello nazionale, da ultimo, con decreto direttoriale del 20 maggio 2011, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al decreto direttoriale 19 maggio 2011;

Visto il Decreto ministeriale del 28 giugno 2012, pubblicato nella GURI n. 161 del 12 luglio 2012, che dispone le interruzioni temporanee obbligatorie delle attività di pesca inerenti le unità per le quali la licenza autorizza al sistema strascico e/o volante comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia per l'annualità 2012;

Visto il Decreto ministeriale del 13 luglio 2012, registrato alla Corte dei conti in data 8 agosto 2012, registro 9, foglio n. 264, ed in particolare il comma 8, dell'art. 1 che rinvia ad un successivo decreto direttoriale la definizione delle modalità di attuazione dello stesso;

Considerato necessario dare attuazione al predetto art. 1, comma 8 del citato decreto ministeriale 13 luglio 2011;

Decreta:

Art. 1.

Presentazione dell'istanza

1. L'Armatore autorizzato all'esercizio della pesca marittima con il sistema strascico, il quale comprende le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che ha aderito all'arresto temporaneo obbligatorio previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale del 28 giugno 2012 deve, previa autorizzazione del proprietario/i dell'unità, trasmettere tramite raccomandata A/R alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, sita in viale dell'Arte n. 16, 00144 Roma, apposita istanza, entro il termine ultimo del periodo obbligatorio di fermo (farà fede il timbro postale di invio), redatta secondo lo schema riportato in allegato al presente decreto.

2. L'Armatore autorizzato all'esercizio della pesca marittima con il sistema volante, il quale comprende le reti da traino pelagiche a divergenti e le reti da traino pelagiche a coppia ,che ha aderito all'arresto temporaneo obbligatorio previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale del 28 giugno 2012 deve, previa autorizzazione del proprietario/i dell'unità, trasmettere tramite raccomandata A/R alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, sita in viale dell'Arte n. 16, 00144 Roma, apposita istanza, entro il termine ultimo del periodo obbligatorio di fermo (farà fede il timbro postale di invio), redatta secondo lo schema riportato in allegato al presente decreto.

3. Per le istanze inerenti le imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Sardegna che hanno effettuato il fermo obbligatorio di cui al decreto del 28 giugno 2012, si provvede fino a concorrenza massima di € 203.815,46 (duecentotremilaottocentoquindici/46) con le specifiche assegnazioni dell'Asse prioritario 1 - Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria - del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006. Esaurito tale massimale, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura provvede a trasmettere le istanze non liquidate alla Regione Sardegna per i provvedimenti di competenza.

4. Sono considerate irricevibili le istanze inviate alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura oltre il 31 dicembre 2012. Ai fini dell'irricevibilità farà fede il timbro postale di invio.

Art. 2.

Requisiti essenziali

1. Le istanze di cui al precedente articolo finanziate con fondi a valere sul Regolamento (CE) n. 1198/2006, devono contenere l'autorizzazione rilasciata dal proprietario/i dell'unità da pesca all'armatore per la presentazione della stessa, nonché la dichiarazione che l'unità è regolarmente armata ed equipaggiata e, inoltre, per le unità iscritte da più di due anni, l'operatività per almeno 75 giorni in ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti la data dell'arresto.

2. Il mancato rispetto dell'intero periodo di fermo comporta la mancata ammissione all'aiuto di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 13 luglio 2012.

Art. 3.

Attestazione del periodo di arresto

1. Entro 10 giorni dal termine del periodo di arresto temporaneo, l'Autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l'interruzione stessa, trasmette alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, per ciascuna unità, un'attestazione, predisposta secondo lo schema in allegato (All. 2), che certifichi il deposito dei documenti di bordo nei termini indicati all'art. 2, comma 5 del decreto ministeriale del 28 giugno 2012, l'effettivo rispetto del periodo di arresto temporaneo obbligatorio, nonché i controlli effettuati per l'accertamento dello stesso.

2. L'Autorità marittima certifica, inoltre, che l'unità ha i requisiti di cui al precedente art. 2 ed allega alla predetta attestazione copia dei documenti di bordo di cui all'Allegato 2.

3. Nella predetta attestazione è indicata l'eventuale autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6, dell'art. 2, del decreto ministeriale del 28 giugno 2012 e l'attività di controllo svolta.

Art. 4.

Ulteriori adempimenti

1. L'unità, posta in disarmo per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, in data antecedente l'inizio dell'interruzione e che permane in stato di disarmo durante il periodo d'interruzione, non è ammessa all'aiuto di cui al decreto ministeriale del 13 luglio 2012.

2. Per usufruire dell'opzione di cui all'art. 5, comma 3 del decreto ministeriale del 28 giugno 2012, l'armatore deve presentare, contestualmente alla comunicazione all'ufficio di iscrizione e all'Autorità marittima del porto di base logistica, apposita autocertificazione attestante l'avvenuto sbarco delle reti per l'esercizio dell'attività a strascico e/o volante ovvero l'apposizione dei sigilli sugli attrezzi presenti a bordo.

3. L'opzione di cui al precedente comma comporta la mancata ammissione all'aiuto di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 13 luglio 2012.

Art. 5.

Ulteriori disposizioni

1. Il presente decreto si applica anche alle unità iscritte nei compartimenti della Regione Sardegna e Sicilia che effettuano il periodo di interruzione obbligatoria ai sensi del comma 4, dell'art. 2 del decreto ministeriale del 28 giugno 2012.

Il presente decreto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'affissione nell'albo delle Capitanerie di porto, nonché pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2012

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO *1*

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche europee e internazionali
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
Viale dell'Arte, 16
00144 ROMA
PEMAC V

Il/la sottoscritto/a .... nato/a a .... il ....
in qualità di legale rappresentante della .... con sede in ....
via................................ cap .... n. telefono .... n. fax ....
e-mail........................ codice fiscale .... e partita I.V.A. n.
.... armatrice del M/p........................numero UE .... iscritto al numero
.... dei RR.NN.MM.GG. (ovvero delle Matricole) di .... di GT........
Iscritta al n.................. del registro delle imprese di pesca di ....

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000:

DICHIARA

1. di voler effettuare l'arresto temporaneo straordinario obbligatorio della pesca di cui al decreto ministeriale del 28 giugno 2012 dal .... al.............;
2. di aver consegnato all'Autorità marittima di .... i documenti di bordo nonché il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile;
3. che la predetta unità è abilitata all'esercizio della pesca con Licenza n........ del..............
(ovvero attestazione provvisoria n.......... del.............);
4. che la predetta unità è armata ed equipaggiata;
5. che la predetta unità è stata operativa per almeno 75 giorni in ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti la data dell'arresto (solo per le unità iscritte da più di due anni).

CHIEDE

la corresponsione dell'aiuto di cui all'art.1 del Decreto Ministeriale del 13 luglio 2012.

Si chiede, altresì, che il predetto aiuto venga accreditato sul conto corrente intestato a (*)............................ presso .... codice IBAN ....
Si consente, inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, al «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Lì, .../..................../ Firma ....

(*) Il conto corrente deve essere intestato al richiedente, in caso di società alla società armatrice

Allegati:

- **fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;**
- **autorizzazione in autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, rilasciata da tutti i proprietari all'armatore per la presentazione della domanda (v. fac-simile);**
- **copia della comunicazione scritta presentata all'Autorità marittima di iscrizione nel caso in cui l'interruzione temporanea venga effettuata in compartimenti diversi da quelli di iscrizione (art. 5, comma 2 del D.M. 28 giugno 2012).**

Nota:
I dati devono essere dattiloscritti o indicati in carattere stampatello

FAC SIMILE AUTORIZZAZIONE PROPRIETARIO (persona fisica)

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………… nato/a a ……………………………..
il …………….. codice fiscale …………………………………….…… residente a ……………………
Via …………………………..…… cap …………… n. telefono ………….… n. fax ……………....

valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 e consapevole, ex art. 76, che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARA

di essere proprietario/a del M/P ………… Numero UE………., iscritto al numero …….. dei RR.NN.MM.GG. di ………….. di GT …………….. e di autorizzare il/la Sig./Sig.ra …………………. in qualità di armatore/trice o legale rappresentante delle Società armatrice ……………………………….. del predetto M/P a presentare istanza per la corresponsione dell'aiuto di cui all'art. 1 del Decreto Ministeriale del 13 luglio 2012

Data firma

Allegare fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.

Nota:
I dati devono essere dattiloscritti o indicati in carattere stampatello

FAC SIMILE AUTORIZZAZIONE PROPRIETARIO (persona giuridica)

Il/la sottoscritto/a…………………………………… in qualità di legale rappresentante della ……….……………………….. con sede in …………………. via…………………………… cap …………….. n. telefono …………… n. fax …………… e-mail……………………. codice fiscale …………………………….. e partita I.V.A. n. …………………..…

valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 e consapevole, ex art. 76, che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARA

che la Società ………………………………… è proprietaria del M/P ………… Numero UE………., iscritto al numero ……..…….. dei RR.NN.MM.GG. di ……………….. di GT ……………. e di autorizzare il/la Sig./Sig.ra …..…..……….. in qualità di armatore/trice o legale rappresentante delle Società armatrice ……….……………………….. del predetto M/P a presentare istanza per la corresponsione dell'aiuto di cui all'art. 1 del Decreto Ministeriale del 13 luglio 2012

Data firma

Allegare fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità

Nota:
I dati devono essere dattiloscritti o indicati in carattere stampatello

ALLEGATO *2*

(Timbro lineare dell'Ufficio)

L'AUTORITÀ MARITTIMA DI .... ATTESTA CHE

L'Armatore (o Società armatrice)………………………………. del M/P …………………………, numero UE ……………………., iscritto al numero …………………………… dei RR.NN.MM.GG. (ovvero delle Matricole) di ………..…… , di GT……………

1. ha rispettato il periodo di arresto temporaneo obbligatorio della pesca dal ……. al…………;
2. ha consegnato in data ……………… i documenti di bordo nei termini previsti dall'art. 2, del Decreto Ministeriale del 28 giugno 2012 nonché il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile;
3. ha effettuato pesca dei gamberi di profondità dal ………. al ………., ai sensi del comma 8, dell'art. 2, del Decreto Ministeriale del 28 giugno 2012;
4. ha effettuato n. ……….. giorni lavorativi di fermo (escludere dal calcolo il sabato, la domenica ed eventuali festività nazionali e locali);
5. che la predetta unità è armata ed equipaggiata alla data di inizio fermo e per tutto il periodo di arresto temporaneo obbligatorio;
6. che la predetta unità è stata operativa per almeno 75 giorni in ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti la data dell'arresto (solo per le unità iscritte da più di due anni).
7. che nessun membro dell'equipaggio è stato sbarcato nei dieci giorni precedenti l'interruzione fatti salvi i casi di malattia, infortunio o sbarco volontario del lavoratore ovvero per motivi non imputabili al beneficiario dell'aiuto di cui all'art.1 del Decreto Ministeriale del 13 luglio 2012;
8. che per l'unità:
   - ☐ è stata rilasciata autorizzazione al trasferimento dal……….. al …………….. ai sensi del comma 6, dell'art.2, del Decreto Ministeriale del 28 giugno 2012;
   - ☐ non è stata rilasciata autorizzazione al trasferimento ai sensi del comma 6, dell'art.2, del Decreto Ministeriale del 28 giugno 2012;

La presente attestazione viene rilasciata a seguito dell'attività di controllo effettuata secondo le modalità appresso indicate:

………

………

Data ……………..

Firma

____

Allegati:

- **Copia della Licenza se modificata ai sensi del DM 22 gennaio 2004 o Attestazione provvisoria in corso di validità, corredata da copia del certificato di iscrizione al RIP.**
- **Estratto dei RR.NN.MM.& GG. o delle Matricole che riporti la seguente dicitura "Il presente certificato è rilasciato sulla base dei dati contenuti nel registro alla data del…(data inizio fermo obbligatorio)…".**
- **Copia dei documenti di bordo idonei ad attestare i punti 5, 6, 7;**

Copia eventuale autorizzazione al trasferimento di cui al punto 8.Nota:

N. B. I dati devono essere dattiloscritti o indicati in carattere stampatello

12A09504

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 10 agosto 2012.

Eliminazione dall'elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, dei medicinali: Civral AIC n. 028920, Indicam AIC n. 036972, Inforce AIC n. 036973, Venlafaxina Krka (ora Venlafaxina Sandoz GMBH) AIC n. 038499. (Determinazione n. 1099/2012).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Vista la determinazione n. 15 del 1° marzo 2010, con cui il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito alla dott.ssa Anna Rosa Marra l'incarico di coordinatore dell'Area registrazione e l'incarico di dirigente dell'Ufficio valutazione e autorizzazione;

Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i.;

Visto il comma 5 dell'art. 38 succitato, il quale prevede che i dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio (AIC) decadute sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Viste le «Linee Guida «Sunset Clause» pubblicate nel portale internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data 2 aprile 2009;

Visto il «Comunicato AIFA» pubblicato nel portale internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data 2 luglio 2009;

Visto il «Warning di prossima decadenza» del 9 dicembre 2011, pubblicato nel portale internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data 9 dicembre 2011;

Visto il «Warning di prossima decadenza» del 16 febbraio 2012, pubblicato nel portale internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data 16 febbraio 2012;

Vista la determinazione n. 974 dell'11 luglio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 173 del 26 luglio 2012, relativa all'elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell'art. 38 del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, nel quale sono inseriti i medicinali Civral AIC n. 028920, Indicam AIC n. 036972, Inforce AIC n. 036973, Venlafaxina Krka (ora Venlafaxina Sandoz GMBH) AIC n. 038499;

Considerato che per i medicinali Civral AIC n. 028920, Indicam AIC n. 036972, Inforce AIC n. 036973, Venlafaxina Krka (ora Venlafaxina Sandoz GMBH) AIC n. 038499 è stata trasmessa, sebbene successivamente alla data del 26 luglio 2012, all'Ufficio valutazione e autorizzazione copia di idonea documentazione che ne comprova la commercializzazione in data antecedente alla data di presunta decadenza;

Ritenuto, pertanto, non applicabile ai medicinali Civral AIC n. 028920, Indicam AIC n. 036972, Inforce AIC n. 036973, Venlafaxina Krka (ora Venlafaxina Sandoz GMBH) AIC n. 038499 l'art. 38, commi 5 e 7 del d. lgs. 219/06 e s.m.i.;

Ritenuto necessario, quindi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21-*nonies* legge n. 241/1990 e ss.mm., escludere i medicinali Civral AIC n. 028920, Indicam AIC n. 036972, Inforce AIC n. 036973, Venlafaxina Krka (ora Venlafaxina Sandoz GMBH) AIC n. 038499 dall'elenco dei medicinali decaduti per mancata commercializzazione (Allegato alla determinazione n. 974 dell'11 luglio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 173 del 26 luglio 2012);

Determina:

Art. 1.

1. È parzialmente annullata, ad ogni effetto di legge, la determinazione n. 974 dell'11 luglio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 173 del 26 luglio 2012, nella parte in cui, nell'Allegato relativo, risultano inseriti i medicinali Civral AIC n. 028920, Indicam AIC n. 036972, Inforce AIC n. 036973, Venlafaxina Krka (ora Venlafaxina Sandoz GMBH) AIC n. 038499.

Art. 2.

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2012

Il dirigente: MARRA

12A09498

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di annullamento del provvedimento di variazione di tipo «IA/IB», relativo al medicinale «Vancomicina Hikma». (Codice pratica n. N1A/2011/2569).

Medicinale: VANCOMICINA HIKMA (A.I.C.: 035004).

Codice confezioni: 035004023 (Autorizzata), 035004035 (Autorizzata), 035004011 (Autorizzata).

Il provvedimento di Variazione di tipo «IA/IB» relativo alla Specialità medicinale per uso umano VANCOMICINA HIKMA (A.I.C.: 035004). Titolare Hikma Italia S.p.A., codici confezione: 035004023 (Autorizzata), 035004035 (Autorizzata), 035004011 (Autorizzata), quale modifica apportata ai sensi dell'art. 35, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219 e ss.mm.ii., pubblicata, secondo i termini previsti dall' art. 2 della determina AIFA del 18 dicembre 2009, e ss.mm.ii., dalla Ditta Hikma Italia S.p.A. in data 24 marzo 2012 nella *Gazzetta Ufficiale* Parte II n. 36 è annullato d'ufficio ad ogni effetto di legge.

L'annullamento viene disposto, ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge n. 241/1990, in quanto a seguito di approfondimento è stato verificato che la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* da parte della Ditta è stata effettuata senza attendere il parere finale da parte di AIFA, quando cioè i termini del silenzio-assenso erano stati interrotti dalla richiesta integrazione del 20 gennaio 2012. L'annullamento viene inoltre disposto, in quanto a seguito di approfondimento è stata comunicata alla Ditta con lettera dell'8 giugno 2012, prot. AIFA/V&A/P/56348, la notifica non regolare per la pratica in oggetto, in base alle seguenti motivazioni: «La variazione è stata erroneamente presentata come IA in quanto non viene rispettata la condizione 3 della check list B.III.1. Infatti, come si evince dal CEP R0-CEP 2010-198-Rev 01 e da quanto dichiarato dalla ditta, il processo di produzione della sostanza attiva include l'uso di materiale di origine animale per il quale è necessaria una valutazione del rischio virale.

Pertanto la variazione deve essere classificata come IB, come indicato dal comunicato AIFA del 15 dicembre 2011 «Indicazioni AIFA per presentazione di domande di variazione relativamente ai Certificati di Conformità alla Farmacopea Europea (CEP)».

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Avverso tale provvedimento è esperibile ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della presente comunicazione.

12A09502

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di nove nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 1° settembre 2012, ha in emissione nove nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B95», «D33», «J28», «M75», «Z14», «T12», «S09», «N07» e «E04».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i Fogli Informativi contenenti analitiche sull'Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B95», «D33», «J28», «M75», «Z14», «T12», «S09», «N07» e «E04» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B94», «D32», «J27», «M74», «Z13», «T11», «S08», «N06» e «E03».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it.

12A09501

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Enterocol» 120 mg/g.

Provvedimento n. 596 del 23 luglio 2012

Premiscela per alimenti medicamentosi per polli da carne, tacchini, galline ovaiole, conigli e suini «ENTEROCOL» 120 mg/g, nella confezione:

Sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102457013.

Titolare A.I.C.: Industria Italiana Integratori TREI S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Modena - Viale Corassori n. 62 - codice fiscale n. 04515040964.

Oggetto del provvedimento: Variazione Tipo II: eliminazione limitazione d'uso ai suini fino a 35 kg.

È autorizzata la variazione Tipo II della premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto, concernente l'eliminazione, dalla voce «specie di destinazione» e «indicazioni d'uso», dei limiti di peso dei suini (fino a 35 *kg)*.

Pertanto, le specie di destinazione ora autorizzate sono le seguenti:

Polli da carne, tacchini, galline ovaiole, conigli e suini

e le indicazioni d'uso ora autorizzate sono le seguenti:

Polli da carne, tacchini, galline ovaiole, conigli e suini: trattamento delle enteriti batteriche sostenute da germi Gram-negativi quali Bordetella, Enterobacter, Escherichia coli, Haemophilus, Klebsiella, Pateurella multocida, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A09509

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rompun» 20 mg/ml.

Provvedimento n. 598 del 23 luglio 2012

Specialità medicinale per uso veterinario, ROMPUN 20 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, equini, cani e gatti.

Confezioni: Flacone da 25 ml - A.I.C. n. 100390018.

Titolare A.I.C: Bayer S.p.A. con sede legale in Viale Certosa n. 130 - 20156 Milano, codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto: Variazione tipo IB - B.II.f.1.d.: Modifiche concernenti le condizioni di magazzinaggio del prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica al punto 6.4 «Speciali precauzioni per la conservazione» del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e i corrispondenti punti del foglietto illustrativo/etichetta per l'imballaggio esterno, come di seguito indicato: 6.4 «Speciali precauzioni per la conservazione».

Conservare ad una temperatura non superiore a 25°C.

Aggiungere: Non congelare.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 120 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A09510

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Genabilin» 100 mg/ml.

Provvedimento n. 597 del 23 luglio 2012

Specialità medicinale per uso veterinario GENABILIN 100 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini, suini, equini e ovini.

Confezione: flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101540019.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. con sede in Via Lorenzini n. 8 - 20139 Milano codice fiscale n. 00421210485.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo II: aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica;

Variazione tipo IB: inserimento validità dopo prima apertura;

Variazione tipo IB: sostituzione di un eccipiente con uno comparabile in quantità simili;

Variazione tipo IB: sostituzione sito produttivo operante tutte le operazioni ad eccezione del confezionamento secondario e del rilascio dei lotti;

Variazione tipo IA: sostituzione sito di produzione per confezionamento secondario;

Variazione tipo IA: sostituzione sito rilascio lotti incluso il controllo.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica.

La modifica apportata al dossier di tecnica farmaceutica che impatta sugli stampati riguarda il seguente punto dell'SPC e il corrispondente punto del foglietto illustrativo:

6.4 Precauzioni speciali per la conservazione. Inserimento della frase: «questo medicinale non richiede alcuna precauzione particolare per la conservazione».

Si autorizza l'inserimento della validità dopo prima apertura, pari a 28 giorni.

Pertanto la validità ora autorizzata è la seguente:

medicinale confezionato per la vendita: 36 mesi;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Si autorizza la sostituzione dell'eccipiente dietanolammina con la monoetanolammina.

Si autorizza la sostituzione del sito attualmente autorizzato, Vetem S.p.A. - Porto Empedocle (AG), per la fabbricazione del prodotto finito incluso il confezionamento secondario ed il rilascio e controllo dei lotti, con l'officina:

Labiana Life Sciences SA - Calle Venus, 26 - Can Parellada Industrial - 08228 Les Fonts de Terrassa - Barcellona (Spagna).

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto concerne l'inserimento della validità dopo prima apertura, deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A09511

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Soludox» 500 mg/g polvere da somministrare nell'acqua da bere per suini.

Provvedimento n. 594 del 20 luglio 2012

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0349/001/1A/001

Specialità medicinale per uso veterinario SOLUDOX 500 mg/g polvere da somministrare nell'acqua da bere per suini, nelle confezioni:

Confezione da 10x100 g in polietilene - A.I.C. n. 104224011;

Confezione da 1000 g in polietilene - A.I.C. n. 104224023;

Confezione da 10x100 g in surlyn - A.I.C. n. 104224035;

Confezione da 1000 g in surlyn - A.I.C. n. 104224047.

Oggetto: Estensione d'uso alle specie polli e conseguente modifica dei stampati.

Modifica denominazione del prodotto.

Titolare A.I.C.: Eurovet Animal Health B.V. con sede in Handelsweg 25, 5531 AE Bladel - Olanda.

È autorizzata, a seguito della decisione della Commissione Europea del 14/07/2011 riguardante, nel quadro dell'art.34 della direttiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari "Doxifar" 50% e denominazioni associate", l'estensione d'uso alla specie polli del medicinale veterinario indicato in oggetto.

Pertanto, le modifiche apportate agli stampati della specialità medicinale per uso veterinario suindicata sono le seguenti:

Specie di destinazione: Suini e polli (broiler, pollastre, galline da riproduzione).

Indicazioni terapeutiche:

Suino: per il trattamento dei segni clinici associati alle malattie respiratorie nei suini, causate da Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida e Mycoplasma hyopneumoniae sensibili alla doxiciclina.

Pollo: laddove la malattia clinicamente manifesta è presente nell'allevamento, per diminuire mortalità, morbilità e segni clinici e per ridurre le lesioni dovute a Pasteurellosis causate da Pasteurella multocida o per ridurre la morbilità e le lesioni nelle infezioni respiratorie causate da Ornithobacterium rhinotracheale (ORT).

Modifica del punto 4.9 del SPC «Posologia e via di somministrazione».

Tempi di attesa:

Suini:

Carne e visceri: 4 giorni

Polli

Carne e visceri: 3 giorni, dopo la posologia di 10 mg/kg di peso corporeo per 4 giorni.

Carne e visceri: 12 giorni, dopo la posologia di 20 mg/kg di peso corporeo per 4 giorni.

Uova: uso non autorizzato in galline ovaiole che producono uova per consumo umano.

Non usare entro 4 settimane dall'inizio del periodo di ovodeposizione.

Si autorizza, altresì, la modifica di denominazione del medicinale veterinario suindicato da: "SOLUDOX" 500 mg/g a: "ACQUADOX" 500 mg/g.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

12A09512

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Lincospectin» soluzione iniettabile.

Provvedimento n. 642 del 6 agosto 2012

Medicinale per uso veterinario LINCOSPECTIN soluzione iniettabile

Confezioni:

A.I.C. n. 100237041 - flacone da 20 ml;

A.I.C. n. 100237054 - flacone da 50 ml;

A.I.C. n. 100237066 - flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 100237078 - flacone da 250 ml.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede in Via Isonzo, 71 - 04100 Latina Cod. Fisc. 06954380157

Oggetto del provvedimento: Revisione dei medicinali per uso veterinario (D.M. 4 marzo 2005) - Modifica tempo di attesa.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica relativa al tempo di attesa per carne e visceri di:

vitelli da 14 a 21 giorni;

suini da 14 a 12 giorni;

ovini da 14 a 7 giorni, con divieto d'uso negli ovini che producono latte destinato al consumo umano.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A09513

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Avatar» 18,7 mg/g pasta orale per cavalli

Decreto n. 110 del 30 luglio 2012

Procedura di mutuo riconoscimento n. IE/V/0204/001/MR – IE/V/0204/001/IB004-005/G – IE/V/0204/001/IB/006

Medicinale per uso veterinario AVATAR 18,7 mg/g pasta orale per cavalli

Titolare A.I.C.: Eco Animal Health Ltd. con sede in 78 Coombe Road, New Malden - Surrey (Regno Unito).

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: officina Battle, Hayward & Brower Ltd, con sede in Croyon Drive, Allenby Road Industrial Estate, Lincoln LN3 4NP (Regno Unito) e officina ACME Drugs Srl con sede in Cavriago (Reggio Emilia), Via Portella della Ginestra 9.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola con una siringa di 6,42 g - A.I.C. n. 103926010;

scatola con una siringa di 7,49 g - A.I.C. n. 103926022;

scatola con 50 siringhe di 7,49 g - A.I.C. n. 103926034.

Composizione: 1 g contiene:

principio attivo: ivermectina 18,7 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cavalli.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento delle infestazioni da nematodi o artropodi dovute a:

Grandi Strongili: Strongylus vulgaris (adulti e fasi larvali L4 [arteriose]), Strongylus edentatus (adulti e fasi larvali L4 [tessuti]), Strongylus equinus (adulti).

Piccoli Strongili (inclusi i ceppi resistenti al benzimidazolo): Cyathostomum spp. (adulti e fasi larvali L4 luminali), Cylicocylus spp. (adulti e fasi larvali L4 luminali), Cylicodontophorus spp. (adulti e fasi larvali L4 luminali),Cylicostephanus spp. (adulti e fasi larvali L4 luminali), Gyalocephalus spp. (adulti e fasi larvali L4 luminali),

Ascaridi: Parascaris equorum (adulti e fasi larvali L4 luminali)

Ossiuri: Oxyuris equi (adulti e fasi larvali L4)

Oncocerche: Onchocerca spp. (micro filarie)

Ditteri responsabili di miasi gastrica: Gasterophilus spp (fasi orale e gastrica)

Tempo di attesa: carne e visceri: 34 giorni

Non utilizzare in cavalle che producono latte per il consumo umano.

Validità: medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi

Il prodotto è esclusivamente monouso. Dopo il primo utilizzo la siringa deve essere gettata.

Regime di dispensazione.

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta-medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrrenza di efficacia del decreto: Immediata.

12A09514

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Prilben Vet» 20 mg (nuova concentrazione di medicinale per uso veterinario già autorizzato).

Decreto n. 109 del 30 luglio 2012

Procedura decentrata n. FR/V/0179/002/DC

PRILBEN VET 20 mg compresse rivestite con film per cani (nuova concentrazione del medicinale per uso veterinario già autorizzato).

Titolare A.I.C.: Società Chemo Iberica SA con sede in Gran Via Carlos III 98-7a - 08028 Barcellona (Spagna).

Produttore responsabile rilascio lotti: Laboratorios Calier S.A. nello stabilimento sito in C/Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà), Les Franqueses del Valles, Barcelona (Spagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 blister da 14 compresse - A.I.C. n. 103930057

2 blister da 14 compresse - A.I.C. n. 103930069

4 blister da 14 compresse - A.I.C. n. 103930071

10 blister da 14 compresse - A.I.C. n. 103930083

Composizione: ogni compressa contiene:

Principi attivi:

Benazepril 18,42 mg (pari a 20 mg di benazepril cloridrato)

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Cani.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento dell'insufficienza cardiaca congestizia in cani di peso superiore a 20 kg.

Tempi di attesa: non pertinente.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi.

Periodo di validità della compressa dimezzata: 24 ore.

Riporre nel blister le compresse dimezzate.

Il blister deve essere reinserito nella scatola di cartone.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile in copia unica.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

12A09515

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Uniferon» 200 mg/ml

Decreto n. 107 del 27 luglio 2012

Procedura mutuo riconoscimento n. DK/V/0114/001/MR Procedura mutuo riconoscimento n. DK/V/0114/II/001/G

Specialità medicinale per uso veterinario UNIFERON 200 mg/ml soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Pharmacosmos A/S con sede in Roervangsvej 30, DK-4300 Holbaek (Danimarca) Produttore Responsabile rilascio lotti:

La società titolare dell'a.I.C. nello stabilimento sito in Roervangsvej 30, DK-4300 Holbaek (Danimarca).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Scatola con 5 fiale in HDPE da 100 ml - A.I.C. n. 104314012

Scatola con 12 fiale in HDPE da 100 ml - A.I.C. n. 104314024

Scatola con 20 fiale in HDPE da 100 ml - A.I.C. n. 104314036

Scatola con 5 fiale in LDPE da 100 ml - A.I.C. n. 104314051

Scatola con 12 fiale in LDPE da 100 ml - A.I.C. n. 104314063

Scatola con 20 fiale in LDPE da 100 ml - A.I.C. n. 104314075

Scatola con 12 fiale in LDPE da 200 ml - A.I.C. n. 104314087

Scatola con 12 fiale in vetro ambrato da 100 ml - A.I.C. n. 104314099

Composizione:

Ogni ml contiene:

Principio attivo:

Ferro (III) sotto forma di complesso di idrossido

Di ferro (III) e destrano 200 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Suini (suinetti).

Indicazioni terapeutiche:

Nei suinetti: trattamento e prevenzione dell'anemia da carenza di ferro.

Validità:

Periodo di validità della fiala di plastica pieghevole confezionata per la vendita: 3 anni.

Periodo di validità della fiala di vetro confezionata per la vendita: 3 anni.

Periodo di validità della fiala di plastica rigida confezionata per la vendita: 2 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni, se conservato a una temperatura inferiore a 25°C.

Tempi di attesa: Zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: Efficacia immediata.

12A09516

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cevaflox» 50 e 150 mg

Decreto n. 106 del 20 luglio 2012

Specialità medicinale per uso veterinario CEVAFLOX 50 e 150 mg compresse appetibili per cani e gatti.

Titolare A.I.C.: Ceva salute animale S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (MB) - Viale Colleoni n.15 - codice fiscale n. 09032600158.

Produttore responsabile rilascio lotti:

Ceva Santè animale nello stabilimento sito in Z.I. De Très Le Bois, B.P. 1372, 22603 Loudeac Cedex, Francia.

Ceva Salute Animale S.p.A. nello stabilimento sito in Via Leopardi 2/C, 42025 Cavriago (RE).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

CEVAFLOX 50 mg:

Scatola contenente 2 blister da 5 compresse - A.I.C. n. 104448016;

Scatola contenente 20 blister da 5 compresse - A.I.C. n. 104448028.

CEVAFLOX 150 mg:

Scatola contenente 2 blister da 5 compresse - A.I.C. n. 104448030;

Scatola contenente 20 blister da 5 compresse - A.I.C. n. 104448042.

Composizione

CEVAFLOX 50 mg

Ogni compressa contiene:

Principio attivo:

Enrofloxacina 50 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

CEVAFLOX 150 mg

Ogni compressa contiene:

Principio attivo:

Enrofloxacina 150 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche:

Cevaflox compresse appetibili per cani e gatti è indicato in una vasta gamma di infezioni batteriche primarie o secondarie a pregresse virosi, a carico di tutti gli organi ed apparati, sostenute da: Germi Gram positivi (Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Clostridium spp., ecc.), Germi Gram negativi (E.coli, Salmonella spp., Proteus spp., Pasteurella spp., Bordetella spp., Haemophilus spp., nonché Pseudomonas spp.), Micoplasmi (Mycoplasma gallisepticum, M. synoviae, M. bovis, M. Hyopneumoniae, M. hyorinis, M. hyosinoviae, M melegradis, M. iowae, Ureaplasma).

In particolare:

Affezioni del tratto respiratorio, quali broncopolmoniti, polmoniti;

Dermatiti, piodermiti, otiti esterne, medie, interne;

Affezioni del tratto genito-utinario;

Tonsilli acute (febbrili e *non)*;

Ferite infette;

Tempi di attesa: non pertinenti.

Validità: Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 30 mesi.

Le mezze compresse residue devono essere usate entro 3 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A09517

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Amplital-Vet» 200 mg/ml.

Provvedimento n. 600 del 24 luglio 2012

Specialità medicinale per uso veterinario AMPLITAL-VET 200 mg/ml, nella confezione: flacone in vetro da 200 ml - A.I.C. n. 101546048.

Titolare A.I.C.: Ceva salute animale S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (MB) – Viale Colleoni,15 - codice fiscale n. 09032600158.

Oggetto: Variazione tipo IIB: modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito: introduzione della durata di conservazione del prodotto finito dopo prima apertura(sulla base dei dati in tempo reale).

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'introduzione del periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario del prodotto finito, pari a 28 giorni.

Pertanto la validità del medicinale suddetto ora autorizzata è la seguente:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi.

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto concerne la validità dopo prima apertura, deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A09518

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ringer Lattato S.A.L.F.» soluzione per infusione endovenosa per bovini, equini, cani e gatti.

Provvedimento n. 531 del 9 luglio 2012

Specialità medicinale per uso veterinario, RINGER LATTATO S.A.L.F. soluzione per infusione endovenosa per bovini, equini, cani e gatti.

Confezioni:

1 Flacone polipropilene da 250 ml - A.I.C. n. 103746018

1 Flacone polipropilene da 500 ml - A.I.C. n. 103746020

1 Sacca PVC 1000 ml - A.I.C. n. 103746032

1 Sacca PVC 2000 ml - A.I.C. n. 103746044

1 Sacca PVC 5000 ml - A.I.C. n. 103746057

Titolare A.I.C: S.A.L.F. S.p.A. Laboratorio Farmacologico con sede legale in Via Marconi, 2 - 24069 Cenate Sotto (BG) - CF 00226250165.

Oggetto: Variazione tipo IB: B.II.e.5.a.2): aggiunta di nuove confezioni.

È autorizzato per il medicinale indicato in oggetto l'immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni:

20 Flaconi polipropilene da 250 ml - A.I.C. n. 103746069

12 Flaconi polipropilene da 500 ml - A.I.C. n. 103746071

10 Sacche PVC 1000 ml - A.I.C. n. 103746083

5 Sacche PVC 2000 ml - A.I.C. n. 103746095

2 Sacche PVC 5000 ml - A.I.C. n. 103746107.

La validità del medicinale veterinario resta invariata.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A09519

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Truleva RTU» 50 mg/ml sospensione iniettabile per suini e bovini.

Provvedimento n. 613 del 30 luglio 2012

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0221/001/IA/002

Specialità medicinale per uso veterinario TRULEVA RTU 50 mg/ml sospensione iniettabile per suini e bovini.

Confezioni:

scatola con 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104269016;

scatola con 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104269028;

scatola con 10 flaconi da 50 ml - A.I.C. n. 104269030;

scatola con 10 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 104269042.

Titolare A.I.C.: Continental Farmacéutica, S.L. - Avenida de Europa 20 B - Parque Empresarial La Moraleja - 28108 Alcobendas - Madrid (Spagna).

Oggetto del provvedimento: Modifica del RCP e del foglietto illustrativo secondo procedura di Referral (articoli 34 e 35 Direttiva 2001/82).

Si autorizzano, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, le modifiche del RCP e del foglietto illustrativo a seguito del Referral (EMEA/V/A/070) su tutti i medicinali veterinari per uso sistemico (orali e parenterali) contenenti cefalosporine di 3° e 4° generazione da somministrare ad animali da reddito.

Le modifiche impattano sui seguenti punti del RCP e corrispondenti punti del foglietto illustrativo:

4.2. Indicazioni per l'impiego specificando le specie di destinazione

Aggiungere la seguente frase: «L'indicazione è limitata ai casi in cui il trattamento con altri antimicrobici non ha avuto risultati»;

4.3. Controindicazioni

Aggiungere la seguente frase: «Non utilizzare nel pollame (comprese le uova) a causa del rischio di diffusione di resistenze antimicrobiche nell'uomo»;

4.5. Precauzioni speciali per l'impiego

Aggiungere la seguente frase: «Truleva-RTU seleziona ceppi resistenti come batteri vettori di beta-lattamasi a spettro esteso (ESBL) e può costituire un rischio per la salute umana se questi ceppi si diffondono nell'uomo, per esempio tramite gli alimenti. Per questa ragione, Truleva-RTU deve essere limitato al trattamento di condizioni cliniche che hanno risposto o che si ritiene possano rispondere scarsamente (si fa riferimento a casi molto acuti in cui il trattamento deve essere iniziato senza diagnosi batteriologica) al trattamento di prima linea. Durante l'uso del prodotto, è necessario attenersi ai regolamenti ufficiali, nazionali e regionali, sull'uso di prodotti antimicrobici. Un impiego più frequente, incluso un utilizzo di tale prodotto diverso dalle istruzioni fornite nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, può condurre a un aumento della prevalenza di tali resistenze. Ove possibile, Truleva-RTU deve essere utilizzato esclusivamente sulla base di test di sensibilità.

Truleva-RTU è destinato al trattamento di singoli animali. Non utilizzare per la prevenzione di malattie o come parte di programmi sanitari per allevamenti. Il trattamento di gruppi di animali deve essere rigorosamente limitato a epidemie in corso secondo le condizioni d'uso approvate.

Non utilizzare come profilassi in caso di placenta ritenuta».

L'adeguamento delle confezioni in commercio deve avvenire entro i termini previsti dal decreto dirigenziale 17 febbraio 2012 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 49 del 28 febbraio 2012) e successiva rettifica.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

12A09520

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Clar-Bac»

Con decreto n. DGFDM-VII/4797dEP del 6 agosto 2012, è stata revocata la registrazione del presidio medico chirurgico: CLAR-BAC, Registrazione 13853.

Titolare della registrazione L. Chizzoni & C. S.r.l.

Motivo della revoca: mancata presentazione della documentazione a seguito di revisione. La documentazione tecnica non è più adeguata alle attuali conoscenze scientifiche e non conforme ai requisiti previsti dal provvedimento ministeriale del 5 febbraio 1999 per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 392.

12A09521

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Gesan»

Con decreto n. DGFDM-VII/2225 del 3 agosto 2012, è stata revocata la registrazione del presidio medico chirurgico: GESAN, Registrazione 11509.

Titolare della registrazione Blue Line S.r.l.

Motivo della revoca: mancata presentazione della documentazione a seguito di revisione. La documentazione tecnica non è più adeguata alle attuali conoscenze scientifiche e non conforme ai requisiti previsti dal provvedimento ministeriale del 5 febbraio 1999 per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 392.

12A09522

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Balthus»

Con decreto n. DGFDM-VII/3669 del 3 agosto 2012, è stata revocata la registrazione del presidio medico chirurgico: BALTHUS, Registrazione 15857.

Titolare della registrazione Blue Line S.r.l.

Motivo della revoca: mancata presentazione della documentazione a seguito di revisione. La documentazione tecnica non è più adeguata alle attuali conoscenze scientifiche e non conforme ai requisiti previsti dal provvedimento ministeriale del 5 febbraio 1999 per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 392.

12A09523

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Bradosan»

Con decreto n. DGFDM-VII/3497 del 3 agosto 2012, è stata revocata la registrazione del presidio medico chirurgico: BRADOSAN, Registrazione 9014.

Titolare della registrazione Newpharm S.r.l.

Motivo della revoca: mancata presentazione della documentazione a seguito di revisione. La documentazione tecnica non è più adeguata alle attuali conoscenze scientifiche e non conforme ai requisiti previsti dal provvedimento ministeriale del 5 febbraio 1999 per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 392.

12A09524

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Irgaman Cream»

Con decreto n. DGFDM-VII/2944 del 3 agosto 2012 è stata revocata la registrazione del presidio medico chirurgico: IRGAMAN CREAM, Registrazione 11079.

Titolare della registrazione Teleflex Medical S.r.l.

Motivo della revoca: mancata presentazione della documentazione a seguito di revisione. La documentazione tecnica non è più adeguata alle attuali conoscenze scientifiche e non conforme ai requisiti previsti dal provvedimento ministeriale del 5 febbraio 1999 per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 392.

12A09525

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Primex»

Con decreto n. DGFDM-VII/3674 del 3 agosto 2012 è stata revocata la registrazione del presidio medico chirurgico: PRIMEX, Registrazione 14142.

Titolare della registrazione Blue Line S.r.l.

Motivo della revoca: mancata presentazione della documentazione a seguito di revisione. La documentazione tecnica non è più adeguata alle attuali conoscenze scientifiche e non conforme ai requisiti previsti dal provvedimento ministeriale del 5 febbraio 1999 per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 392.

12A09526

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-203) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.